

REGOLAMENTO (CEE) N. 1853/76 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1976****relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1749/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 3015/75 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato « flue cured » del tipo Virginia originario di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾,considerando che, per i prodotti della sottovoce 24.01 ex A I della tariffa doganale comune di cui al predetto regolamento, devono essere definite delle regole per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari, sia la prova di tale carattere e le modalità del relativo controllo; che è opportuno al riguardo, riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3214/75 del 3 dicembre 1975 ⁽²⁾;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie per i predetti prodotti;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1749/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3214/75 della Commissione del 3 dicembre 1975.

Articolo 2

Senza pregiudizio dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3214/75, il certificato di origine modulo A relativo al tabacco greggio o non fabbricato « flue-cured » del tipo Virginia, della sottovoce 24.01 ex A I della tariffa doganale comune, « originario » dei paesi in via di sviluppo, che, alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate a tale prodotto, si trovi in viaggio ovvero si trovi nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, può essere presentato con i documenti che comprovino il trasporto diretto, entro un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 196 del 22. 7. 1976, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 323 del 15. 12. 1975, pag. 1.